

Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento

Seminario sulla DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Introduzione e Normativa

- Relatore: ing Giuseppe Pacelli
- Benevento 21 giugno 2021.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER L'INGEGNERE

> LE TEMATICHE AFFRONTATE

- > Etica e Deontologia professionale
- > La normativa cogente
- > L'ordinamento della professione d'ingegnere in Italia;
- > Il Codice Deontologico
 - > I rapporti dell'iscritto con le istituzioni, la collettività, il territorio, l'ordine di appartenenza, i colleghi;
 - > L'acquisizione degli incarichi;
 - > I rapporti con la committenza;
 - > I criteri di determinazione dei compensi;
 - > Il comportamento durante l'esecuzione dell'incarico;
 - > I rapporti con i collaboratori;
 - > L'Assicurazione professionale;
 - > La Pubblicità;

■ Etica e Deontologia

Sebbene la deontologia abbia alla sua base un concetto molto importante, quale quello di etica, le due nozioni non sono sovrapponibili: **mentre la deontologia è un insieme di regole codificate, che pone dei doveri il cui rispetto è presidiato da specifiche sanzioni, l'etica ha un carattere morale, non pone specifici doveri e non prevede l'applicazione di sanzioni per chi non agisce secondo i suoi dettami, ma solo la sottoposizione a un eventuale giudizio morale.**

La parola ETICA deriva da "èthos" comportamento, modo di comportarsi. Si tratta di una branca della filosofia che parla della scelta dell'uomo tra il bene e il male.

La parola DEONTOLOGIA deriva invece dalla parola greca "Δεω", (pron. Deo) che significa "dovere". Al di là dei principi che possono essere seguiti o seguiti in parte, ci sono alcuni comportamenti per i quali è doveroso comportarsi in un certo modo. Alcune cose di devono fare altre non si devono fare".

Tratto da una citazione dell'ing Andrea Gianasso, Consigliere CNI

Concetto di Etica:

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, una abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di "Bene" o "Male" nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.

La deontologia professionale si pone l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.

ETICA e DEONTOLOGIA

La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale.

La sua attività ha una valenza di pubblico interesse

Il suo operato deve sempre essere svolto con:

➤ **Diligenza**

➤ **Prudenza**

➤ **Perizia**

(Codice Civile artt. 1228 – 2049 – 2232)

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Per professioni si intendono oggi le attività dell'uomo nelle quali la componente intellettuale é predominante su quella manuale

prevalenza della CONOSCENZA

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE E' REGOLAMENTATA

Le professioni regolamentate sono state considerate dalla legge meritevoli di una tutela speciale – **a difesa dei cittadini e della società** – in quanto il loro esercizio può provocare conseguenze gravi in caso di incapacità o di scorrettezze

prevalenza della RESPONSABILITÀ

ETICA e DEONTOLOGIA

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

CONOSCENZA + RESPONSABILITÀ
implica

etica delle responsabilità

Esercitare una professione regolamentata significa addossarsi precise responsabilità, personali e non delegabili, nei confronti non solo del **committente** ma anche della **collettività** e del **territorio**

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

nascono in conclusione una serie di doveri etici:

- obbligo morale di conoscere a fondo la materia nella quale viene esercitata la professione, di aggiornarsi continuamente e di approfondire ogni aspetto delle questioni che si devono risolvere
- dovere etico di essere sempre cosciente e consapevole dell' impatto che le scelte e decisioni del professionista hanno o possono avere su **società, cittadini e ambiente**

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

La funzione che si trova a svolgere richiede:

1. Un riconoscimento giuridico che ne descriva le responsabilità civili e penali.
2. Una serie di norme etiche che condizionino il suo comportamento da un punto di vista morale (codice deontologico).
3. La sua figura deve essere tutelata affinché il suo ruolo nella società sia riconosciuto da tutti.

ETICA E DEONTOLOGIA

Un codice deontologico si basa su alcune assunzioni:

1. Deve essere implicita una ferma convinzione della validità delle regole che lo compongono.
2. Deve essere chiaro che al momento dell'iscrizione ad un Ordine professionale si assume implicitamente l'obbligo al perseguimento degli scopi per i quali le norme vengono create.
3. Esse regolano la nostra condotta a tutti i livelli di prestazione d'opera e nella nostra vita sociale.
4. E' richiesta una preparazione culturale per comprenderne gli scopi e le implicazioni.
5. I suoi dettati non devono essere visti come un impegno ma come una guida.

ETICA e DEONTOLOGIA

Le figure che sono responsabili della corretta divulgazione e che devono farsi carico della necessaria preparazione dei professionisti che dovranno seguire il codice deontologico sono:

1. Il mondo scolastico
2. Le strutture accademiche universitarie e para-universitarie
3. Gli Ordini e i Collegi professionali
4. La società, i suoi Enti e le sue Strutture

La Scuola e l'Università devono:

- Promuovere la sensibilizzazione verso i temi della responsabilità civica e il rispetto delle regole
- Favorire la consapevolezza del ruolo che i loro studenti avranno nei confronti della società al termine degli studi
- Incentivare la ricerca in ambito etico e morale per quanto attiene le singole professioni
- Far comprendere come la Tecnica abbia quasi sempre implicazioni di ordine Etico e non favorire all'opposto l'eccessiva specializzazione vuota di conseguenze morali o sociali
- Collaborare con le altre figure che si occupano di tali aspetti della professione

Gli Ordini e i Collegi devono

- Sensibilizzare i propri iscritti ai temi dell'etica nell'esercizio della professione
- Promuovere i temi della morale e dell'etica nell'attività professionale
- Tutelare anche tramite il codice deontologico la professione che rappresentano
- Attivarsi tramite provvedimenti disciplinari qualora le norme del codice non vengano rispettate

Gli Enti e la Pubblica Amministrazione devono:

- Fornire il loro appoggio anche in questo campo agli organi di rappresentanza di categoria in quanto il lavoro svolto in questo ambito assolve più di altri a esigenze di pubblico interesse e di pubblica utilità
- Svolgere una funzione di informazione nei confronti della cittadinanza che risulti sensibilizzata a determinati temi e sia consapevole di essere tutelata dall'opera delle associazioni professionali
- Collaborare con gli Ordini al fine di reprimere e punire casi di inosservanza del codice deontologico

Normativa per la professione dell'ingegnere

La legislazione italiana relativa all'ordinamento della professione di Ingegnere è in continua evoluzione, sia per l'impulso dato dalle profonde modificazioni ed innovazioni intervenute nelle discipline che caratterizzano l'ingegneria moderna, sia per effetto degli interventi di omogeneizzazione delle normative vigenti nei diversi Stati dell'Unione europea in tema di lavoro, professione ed attività ingegneristiche in genere, in continuo riesame a livello europeo e nazionale.

Negli ultimi anni l'evoluzione normativa prodotta in ambiti come: concorrenza, sviluppo delle infrastrutture, competitività, liberalizzazioni, privatizzazioni), ha determinato una sostanziale modifica degli argomenti trattati anche nello svolgimento dell'Esame di Stato.

Normativa: gerarchia delle fonti

	Fonte o Ambito
1	Costituzionale: la costituzione Italiana
2	Comunitario: Regolamenti e Direttive della Comunità Europea
3	Legge di Stato: Decreto Legge, D.lgs. Decreto legislativo.
4	Regolamentare: DPR Decreto del presidente della Repubblica
5	Legge Regionale
6	Regolamento interno, Codice Deontologico

Una norma contenuta in una **fonte di** grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una **fonte di** grado superiore.

(può contenere una misura minima più stringente ma non meno stringente)

Normativa per la professione dell'ingegnere

Norma	Ambito
Legge 24 giugno 1923 n.1395	Tutela del titolo e dell'esercizio professionale dell'ingegnere e dell'architetto L'Ordine degli Ingegneri nella sua attuale configurazione giuridica è stato istituito proprio con la Legge 24 del 24 giugno 1923.
Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537	Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. Art. 1. - In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.
Legge 25 aprile 1938 n.897	Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. Gli ingegneri, gli architetti, ((...)) i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382	Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali.
Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n.6	Modificazioni agli ordinamenti professionali
Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948	Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 5 giugno 2001 328	Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
DPR 8 luglio 2005 n.169	Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. Determina la composizione e la durata del Consiglio dell'Ordine Professionale.
Codice deontologico ingegneri 01.08.2012 09.01.2014 revisionato	Entra in vigore il nuovo codice deontologico per la professione dell'ingegnere
DPR 7 agosto 2012 n.137	Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali.

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 5 giugno 2001 328 Regolamento Professioni STRUTTURA	TITOLO I NORME GENERALI
	TITOLO II DISCIPLINE DEI SINGOLI ORDINAMENTI
	CAPO II DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
	CAPO III ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE
	CAPO IV ASSISTENTE SOCIALE
	CAPO V ATTUARIO
	CAPO VI BIOLOGO
	CAPO VII CHIMICO
	CAPO VIII GEOLOGO
	CAPO IX INGEGNERE
	CAPO X PSICOLOGO
CAPO XI agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale	

Normativa per la professione dell'ingegnere

<p>DPR 5 giugno 2001 328 Regolamento Professioni</p> <p>NORME GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione</p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.</p> <p>2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.</p>
---	--

Normativa per la professione dell'ingegnere

<p>DPR 5 giugno 2001 328 Regolamento Professioni</p> <p>NORME GENERALI Articolo 2 LE SEZIONI</p>	<p>Istituzione di sezioni negli albi professionali</p> <p>1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.</p> <p>2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. <p>3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.</p>
---	--

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR
5 giugno 2001

328

Regolamento
Professioni

NORME
GENERALI
Articolo 3
I SETTORI

Istituzione di settori negli albi professionali

- 1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.**
- 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.**
- 3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.**
- 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.**
- 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.**

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 5 giugno 2001 328	Art. 45 Sezioni e titoli professionali
CAPO IX	Art. 46 Attività professionali
PROFESSIONE DI INGEGNERE	Art. 47 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
	Art. 48 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
	Art. 49 Norme finali e transitorie

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 5 giugno
2001 328**

CAPO IX

**PROFESSIONE
DI INGEGNERE**

Art. 45

**Sezioni e titoli
professionali**

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;**
- b) industriale;**
- c) dell'informazione.**

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) settore civile e ambientale: titolo di ingegnere civile e ambientale;**
- b) settore industriale: titolo di ingegnere industriale;**
- c) settore dell'informazione: titolo di ingegnere dell'informazione.**

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) settore civile e ambientale: ingegnere civile e ambientale iunior;**
- b) settore industriale: ingegnere industriale iunior;**
- c) settore dell'informazione: ingegnere dell'informazione iunior.**

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 5 giugno
2001 328**

CAPO IX

**PROFESSIONE
DI INGEGNERE**

Art. 46

Attività

professionali

SEZIONE A

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

STOP ALLA COMPETENZA UNIVERSALE DEGLI ISCRITTI PRIMA DELLA RIFORMA INTRODotta DAL DPR 328

**DPR 5 giugno
2001 328**

CAPO IX

**PROFESSIONE
DI INGEGNERE**

Art. 46

**Attività
professionali**

SEZIONE B

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, c 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, **volte al concorso e alla collaborazione** alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a **costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate**;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, **volte al concorso e alla collaborazione** alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano **l'uso di metodologie standardizzate**, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, **volte al concorso e alla collaborazione** alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti elettronici;

3) le attività che implicano **l'uso di metodologie standardizzate**, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Ancor più limitate sono le abilitazioni per gli iscritti alle sezione B essendo circoscritte al concorso e alla collaborazione per le attività riservate agli iscritti alla sezione A.

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 5 giugno 2001
328**

**CAPO IX
PROFESSIONE DI
INGEGNERE**

**Art. 47
Esami di Stato
per l'iscrizione
nella sezione A
lauree specialistiche
previste nel
settore
civile e ambientale**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE;

2) Classe 28/S - Ingegneria civile;

3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio.

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 5 giugno 2001
328**

CAPO IX

**PROFESSIONE DI
INGEGNERE**

Art. 47

**Esami di Stato
per l'iscrizione
nella sezione A**

**lauree specialistiche
previste
per il settore
industriale**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

b) per il settore industriale:

1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica

2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9) Classe 37/S - Ingegneria navale;

10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 5 giugno 2001
328**

**CAPO IX
PROFESSIONE DI
INGEGNERE
Art. 47**

**Esami di Stato
per l'iscrizione
nella sezione A
lauree specialistiche
settore
dell'informazione**

- 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.**
- 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:**
 - c) per il settore dell'informazione:**
 - 1) Classe 23/S - Informatica;**
 - 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;**
 - 3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;**
 - 4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;**
 - 5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;**
 - 6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;**
 - 7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.**

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 5 giugno 2001
328

CAPO IX

PROFESSIONE DI
INGEGNERE

Art. 47

Esami di Stato
per l'iscrizione
nella sezione A
e relative prove

3. L'esame di Stato nella sezione A è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;**
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;**
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed **in legislazione e deontologia professionale;****
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.**

Normativa per la professione dell'ingegnere

<p>DPR 5 giugno 2001 328</p> <p>CAPO IX</p> <p>PROFESSIONE DI INGEGNERE</p> <p>Art. 48 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove</p>	<p>1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</p> <p>2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:</p> <p>a) per il settore civile e ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; <p>b) per il settore industriale:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Classe 10 - Ingegneria industriale; <p>c) per il settore dell'informazione:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.
---	---

Normativa per la professione dell'ingegnere

<p>DPR 5 giugno 2001 328</p> <p>CAPO IX</p> <p>PROFESSIONE DI INGEGNERE</p> <p>Art. 48 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove</p>	<p>3. L'esame di Stato nella sezione B è articolato nelle seguenti prove:</p> <p>a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;</p> <p>b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;</p> <p>c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;</p> <p>d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.</p>
--	--

Normativa per la professione dell'ingegnere

L'iscrizione all'ALBO a VOLTE non BASTA!

In alcuni casi la Legge ha posto altre limitazioni oltre all'iscrizione all'Albo

- Per assumere la **funzione di CSP-CSE nei cantieri mobili** (d.lgs. 81-2008 Titolo IV): percorso formativo specifico di 120 ore
- Per assumere **la funzione di RSPP** (d.lgs. 81-2008): percorso formativo specifico legato alla classificazione ATECO
- **Per progettazione, asseveramento antincendio:** iscrizione in apposito albo (ex 818) dei Vigili del Fuoco
- Per le attività di **collaudatore di strutture in cemento armato:** anzianità di iscrizione all'albo di almeno 10 anni
- Per le attività di **consulente tecnico del giudice:** iscrizione in apposito albo tenuto dal tribunale con ammissione previo esame di apposita commissione
- Per le attività di **collaudatore di opere pubbliche:** iscrizione in apposito elenco regionale con ammissione previo esame di apposita commissione
- **Tecnico Acustica ambientale:** iscrizione in apposito elenco regionale con ammissione previo esame di apposita commissione

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR
7 agosto
2012
n.137**

Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali.

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione,

Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale

Art. 3 Albo unico nazionale

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

Art. 5 Obbligo di assicurazione

Art 6 Tirocinio per l'accesso

Art. 7 Formazione continua

Art 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 7 agosto 2012 n.137	
Art. 1, Definizione di ambito di applicazione,	1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate ed ai relativi professionisti

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 7 agosto 2012
n.137**

**Art. 2 Accesso ed
esercizio
dell'attività
professionale**

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 7 agosto 2012 n.137	1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
Art. 3 introduce l'Albo unico nazionale	2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
DPR 7 agosto 2012 n.137	1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa	2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Normativa per la professione dell'ingegnere

DPR 7 agosto 2012 n.137 Art. 5 Obbligo di assicurazione	<ol style="list-style-type: none">1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
DPR 7 agosto 2012 n.137 Art 6 Tirocinio per l'accesso	<ol style="list-style-type: none">1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e ha una durata massima di diciotto mesi [...]. (NON APPLICABILE PER GLI INGEGNERI)

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 7
agosto
2012 n.137**

**Art. 7
Formazione
continua**

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Normativa per la professione dell'ingegnere

**DPR 7 agosto
2012 n.137**

**Art 8 Disposizioni
sul procedimento
disciplinare delle
professioni
regolamentate
diverse da quelle
sanitarie**

STRALCIO

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina,
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare

ENTI e ORGANISMI

Ordini professionali

CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri

Federazioni - Consulte

Gli Ordini Professionali in Italia

Professioni regolamentate e ordini Professionali

Le attività professionali il cui esercizio è consentito dalla legge solo in seguito all'iscrizione in ordini o collegi sono definite **professioni regolamentate**.

Gli **ordini e i collegi professionali** sono enti di diritto pubblico, **sottoposti** nella maggior parte dei casi **alla vigilanza del Ministero della Giustizia**. La loro **funzione principale è quella di garantire il cittadino sulla competenza e la professionalità dei propri iscritti**, nei vari settori per cui sono previsti. A tale scopo, formano e pubblicano ciascuno il **proprio albo, procedendo alla sua revisione periodica**. Ordini e collegi **tutelano** inoltre **i propri iscritti**, possono fornire pareri sulle controversie professionali, **reprimono gli abusi e le mancanze** di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.

Il mondo delle professioni regolamentate degli ordini e collegi professionali è stato riformato, attraverso l'emanazione del **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, entrato in vigore il 15 agosto 2012**.

Gli Ordini Professionali in Italia

Il **Ministero della Giustizia** vigila sullo svolgimento delle elezioni di vari consigli professionali, si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e i collegi su cui esercita la vigilanza, stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato e di notaio. È inoltre competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza.

Al **Ministero per lo Sviluppo Economico** fa invece capo il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare in Italia altre specifiche professioni, per chi è in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero.

Spetta al **Ministero della Salute** la vigilanza su specifiche professioni di settore.

Gli Ordini Professionali in Italia

- La tabella sottostante riporta le date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali.

- **Ordine / Collegio**

	Anno di Costituzione	
■ • Notai	1913	
■ • Ingegneri	1923	
■ • Architetti	1923	
■ • Chimici	1928	
■ • Geometri	1929	
■ • Periti Industriali		1929
■ • Avvocati e Procuratori	1933	
■ • Medici Chirurghi	1946	
■ • Veterinari	1946	
■ • Farmacisti	1946	
■ • Dottori Commercialisti	1953	
■ • Ragionieri e Periti Commerciali	1953	
■ • Giornalisti	1963	
■ • Geologi	1963	
■ • Biologi	1967	
■ • Dottori Agronomi e Dottori Forestali		1976
■ • Odontoiatri	1986	
■ • Psicologi	1989	

Gli Ordini Professionali in Italia

Compiti: la funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti come:

- il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l'ammonimento, la sospensione e la radiazione;
- la tenuta e revisione dell'Albo provinciale degli iscritti;
- la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.;
- la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante all'iscrizione;
- l'espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
- gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate.

L'Ordine degli INGEGNERI

In ogni provincia è istituito l'Ordine professionale degli Ingegneri. Giuridicamente l'Ordine professionale è un vero e proprio Ente pubblico, vigilato dal Ministero della Giustizia.

E' regolamentato con Legge n. 1395/1923 che, all'art. 2, così dispone: "E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia".

Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D.2537/1925, all'art. 1 ribadisce e specifica che: "in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo".

Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.

L'Ordine degli INGEGNERI

Compiti istituzionali dell'Ordine sono:

- tenuta (formazione, revisione e pubblicazione) dell'Albo provinciale
- contribuzione alla tenuta dell'Albo unico nazionale
- la tutela del titolo e dell'esercizio professionale:
- [...] vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione [...] (L1935/23 art.5 c.4)
- [...] cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria [...] (RD 2537/25 art.37 c.3)

L'Ordine degli INGEGNERI

Compiti istituzionali dell'Ordine sono:

- conduzione e amministrazione dell'Ordine (stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento, amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, approvati dagli iscritti nell'Assemblea annuale);
- espressione di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di compensi onorari e spese;
- espressione di pareri eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere;
- la verifica, la cura e la promozione dell'aggiornamento professionale obbligatorio degli iscritti (DPR 137/2012)

L'Ordine degli INGEGNERI

Altre Competenze e Funzioni dell'Ordine.

- Storicamente l'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile.
- Alcune prassi ormai consolidate vedono l'Ordine in primo piano per quanto riguarda:
 - l'informazione agli iscritti;
 - la costituzione e la gestione di commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
 - la designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
 - il rappresentare punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.

Organi Istituzionali dell'Ordine

- Consiglio dell'Ordine
- Consiglio di disciplina

L'Ordine degli INGEGNERI

Consiglio dell'Ordine

- Il Consiglio è l'organo esterno rappresentativo, al quale sono demandate tutte le funzioni tranne quella dell'amministrazione della disciplina.
- I consiglieri sono in numero variabile tra 9, 11 o 15 in funzione del numero degli iscritti. Sono eletti ogni 4 anni dagli iscritti. Non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.
- Può essere eletto consigliere qualunque ingegnere iscritto nell'Albo, non soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione.
- I Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In alcuni casi il Presidente nomina il Vice Presidente.
- Il Presidente è al vertice dell'organizzazione professionale di cui ha la rappresentanza legale. In caso di assenza del Presidente, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

L'Ordine degli INGEGNERI

Consiglio dell'Ordine

- Il Segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il consigliere meno anziano per iscrizione all'Albo ne fa le veci.
- Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine, riscuote il contributo, paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal Segretario. In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere.
- Presso tutti gli Ordini provinciali è organizzato un Ufficio di Segreteria, con personale adeguato alla consistenza numerica degli iscritti e ai servizi che agli stessi si intendono offrire, che coadiuva il Consiglio nelle
- molteplici attività istituzionali.

L'Ordine degli INGEGNERI

Consiglio di disciplina dell'Ordine

- Al Consiglio di disciplina, recentemente introdotto nell'ordinamento professionale (DPR137/2012), sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- Esiste quindi ora una separazione tra le funzioni di conduzione dell'Ordine e quelle di amministrazione della disciplina. Fino a alla istituzione di questo nuovo organo entrambe le funzioni erano esercitate dal Consiglio dell'Ordine.
- Il Consiglio di disciplina è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dell'Ordine. Sono nominati dal Presidente del Tribunale competente in una rosa di nomi proposta dal Consiglio dell'Ordine numericamente pari al doppio dei componenti da nominare.
- E' presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione ed è organizzato in collegi di tre componenti a cui vengono affidati i singoli casi.

L'Ordine degli INGEGNERI

Consiglio di disciplina dell'Ordine

- Il consiglio di disciplina, è chiamato a reprimere, d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del consiglio dell'ordine o del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
- Ricevuta la segnalazione di un possibile illecito disciplinare, il Presidente
- del Consiglio di disciplina ne assegna la trattazione a un collegio.
- Esiste una procedura per lo svolgimento delle vari fasi del giudizio.
- Le possibili pene disciplinari, che il Consiglio di disciplina può pronunciare contro gli iscritti all'albo, sono:
 - l'avvertimento;
 - la censura;
 - la sospensione dall'esercizio della professione;
 - la cancellazione dall'albo.

L'Ordine degli INGEGNERI

L'Ordine e gli iscritti

Strumenti disponibili agli iscritti attraverso i quali poter incidere sulla gestione dell'Ordine:

- Commissioni tematiche
- Assemblea annuale degli iscritti che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio;
- Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio attraverso elezione ogni quattro anni.

CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri

Il **Consiglio Nazionale Ingegneri** (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale

Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento.

CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri

Compiti istituzionali del CNI

I compiti istituzionali del CNI prevedono principalmente:

- **la tenuta dell'Albo unico nazionale;**
- **il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;**
- **l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione;**
- **la funzione di referente del Governo in materia professionale;**
- **la funzione di coordinamento a livello nazionale della formazione continua obbligatoria.**

Il CNI svolge un ruolo di riferimento nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere a livello nazionale in tutti gli ambiti (legislativo, tecnico, sociale, professionale in genere).

CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri

CENTRO STUDI CNI

<http://www.centrostudicni.it>

Il Centro Studi è un organismo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

- Studi e ricerche
- Attività di supporto al CNI
- Indagini quantitative e monitoraggi
- Attività di servizio a Ordini e iscritti

Pubblicazioni:

- quaderni
- ricerche

Federazioni-Consulte

Le Federazioni-Consulte sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali appartenenti ad una Regione o, in caso di Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti. Essi svolgono attività di coordinamento tra gli Ordini e curano la tenuta dei rapporti con le istituzioni a livello regionale.

Federazioni o Consulte Regionali

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono organismi istituzionali previsti dalla Legge. Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale ;
- promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

Federazioni o Consulte Regionali

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Esse sono state costituite, in quasi tutte le regioni d'Italia.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale ;
- • promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali ed il C.N.I.

Federazioni o Consulte Regionali

Alla data risultano costituite le seguenti consulte:

- FEDERAZIONE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELL'ABRUZZO
- FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA BASILICATA
- FOICAL-FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI CALABRIA
- FEDERAZIONE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE CAMPANIA
- FEDERAZIONE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE CAMPANIA: Piazza dei Martiri, 58 - 80121 Napoli tel. 0815514620 e-mail: segreteria@ordineingegnerinapoli.it Presidente **Ing. Edoardo Cosenza**
- FEDINGER - FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DELL'EMILIA ROMAGNA
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA
- FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL LAZIO
- FROIL - FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LIGURIA
- C.R.O.I.L. - CONSULTA REGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA
- FEDING MARCHE - FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE
- FIOPA-FEDERAZIONE INTERREGIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
- CROIPU-CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA PUGLIA
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SARDEGNA
- CROIS - CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA
- FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI DELLA REGIONE UMBRIA
- FOIV-FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO